

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 29.4 – Aree cani

Le aree verdi pubbliche destinate all'attività motoria dei cani, di seguito indicate come "Area cani", sono aree circoscritte e sistemate specificatamente per l'assolvimento della funzione prevista. Le aree per i cani sono indicate con appositi cartelli contenenti anche norme di comportamento: in queste aree i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo del conduttore, che deve prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi devono allontanarsi dall'area. Il cane soggetto a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario ATS per potenziale pericolosità, non dovrà essere lasciato libero nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali o persone. La fruizione delle aree per i cani deve ispirarsi a principi di equa e rispettosa condivisione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA CORRETTA CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITÀ UMANA

Articolo 11 – Accesso degli animali ai parchi ed aree pubbliche

1. Agli animali da compagnia accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, secondo le prescrizioni contenute nelle vigenti norme nazionali e regionali integrate, quando non in contrasto, da quelle riportate nei seguenti commi.
2. E' fatto obbligo, salva l'applicazione di norme nazionali e regionali più restrittive, di utilizzare il guinzaglio o apposita museruola qualora gli animali possano determinare danno o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
4. Rimangono confermate le disposizioni di cui all'articolo 97 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria in materia di accesso dei cani nei cimiteri.
5. Temporanei esoneri all'utilizzo di museruola e guinzaglio, ove previsti, possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
6. Nelle aree recintate ed attrezzate con strutture per il gioco dei bimbi oppure, in mancanza di recinzione, anche nelle loro immediate vicinanze, è vietato l'accesso e lo stazionamento dei cani.
7. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e/o delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature ove gli stessi possano muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto responsabilità dei rispettivi detentori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alla vegetazione o alle strutture presenti.

Articolo 13 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, comprese le aree di cui all'articolo 11.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e in presenza di questi ultimi.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori o, in mancanza, nei cestini portarifiuti.

REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

Articolo 26 – Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1. Il presente Titolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi e delle aree pubbliche a verde quali parchi e giardini comunali, alberature ed aiuole stradali, verde spartitraffico, fioriere, spazi verdi a corredo di servizi pubblici, giardini privati aperti all'uso pubblico in base a specifiche convenzioni.
2. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:
 - a) strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - b) danneggiare e calpestare le parti erbose dei giardini, danneggiare le parti erbose dei parchi, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto sia espressamente segnalato;
 - c) transitare o sostare con veicoli a motore nei viali interni dei parchi pubblici, salve le necessità di ingresso e di esclusivo transito sui viali, strade e percorsi asfaltati o i terra battuta interni agli spazi verdi dei mezzi delle Forze di Polizia, delle motocarrozzette a servizio di persone diversamente abili, dei mezzi di soccorso, dei mezzi di supporto ai lavori di manutenzione del verde e delle strutture presenti, dei mezzi per il carico e scarico di materiale per iniziative di intrattenimento o, ancora, per effettuare carico e scarico delle merci, limitatamente alla fascia oraria dalle 10.00 alle ore 13.00, a favore di attività produttive eventualmente presenti nelle aree stesse.
 - d) allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste; accendere fuochi o bracieri al di fuori degli spazi specificatamente riservati a tali scopi, campeggiare o pernottare;
 - e) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli e, più in generale, danneggiarli in qualsivoglia modo, scavare il terreno;
 - f) salire o usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto, utilizzarli quando di età superiore a quella indicata sugli stessi o, in mancanza, da parte di soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui tali strutture sono destinate; il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi di cui alla presente lettera è comunque posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia;
 - g) le attività sportive o ludiche individuali o di gruppo non devono creare disturbo agli altri frequentatori dei parchi e delle aree a verde;

- h) circolare a bordo di velocipedi all'interno dei parchi, lungo i viali ed i percorsi, quando densamente frequentati da bambini o persone a piedi, in modo tale da creare pericolo per queste ultime categorie di utenti;
 - i) seminare piante e fiori senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o del soggetto gestore;
 - l) raccogliere fiori o qualsiasi altro tipo di vegetazione;
 - m) asportare la terra;
 - n) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria,
 - o) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
 - p) strappare o rendere illeggibili gli avvisi di interesse pubblico apposti dall'Amministrazione Comunale o da altro soggetto che agisce in nome e per conto di essa;
3. All'interno dei parchi possono essere consentite, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, l'attività di noleggio di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.
4. I gestori delle attività di cui al comma 5 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.
5. All'interno dei parchi comunali è altresì ammesso lo svolgimento di manifestazioni sportive, di spettacolo o di intrattenimento e, ancora, l'insediamento di attività di spettacolo viaggiante, queste ultime effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali in materia ai sensi della Legge 337/68 e s.m.i., nei punti e nei luoghi indicati nell'atto autorizzativo. Qualora l'iniziativa non necessiti di autorizzazione, la stessa dovrà essere svolta con la diligenza richiesta al fine di prevenire danni all'ambiente con obbligo, al termine, di totale e completo ripristino dello spazio occupato. Sono fatte salve le vigenti disposizioni regolamentari in materia di occupazione suolo pubblico.
6. E' vietato gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee, ovunque presenti.
7. L'Amministrazione Comunale può gestire gli spazi e le aree pubbliche disciplinate dal presente titolo anche tramite Azienda Speciale istituita ai sensi delle vigenti leggi e dotare gli stessi di idonee recinzioni od ingressi vigilati, stabilendo orari di apertura e di chiusura, ponendo l'obbligo. Con apposite convenzioni, stipulate con soggetti che, all'interno del parco, svolgano già altre attività, l'Amministrazione Comunale o l'Azienda Speciale possono affidare ed imporre a questi ultimi l'obbligo di adempiere all'apertura ed alla chiusura dei cancelli ad orari prefissati.
8. E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.
9. La presenza, la circolazione e la detenzione dei cani e degli altri animali all'interno dei parchi e delle aree a verde è disciplinata con l'apposita regolamentazione comunale specifica per materia.

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009 , N. 33 TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ (BURL N. 52, 3° SUPPL. ORD. DEL 31 DICEMBRE 2009) CAPO II NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Articolo 105 c. 3 e segg. - Obblighi e divieti

3. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane o del gatto con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane o di un gatto è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.

5. I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani o sui gatti. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

6. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Articolo 108 c. 2 – Cani smarriti e rinvenuti

Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di un'ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve prontamente comunicarla ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO E PER L'ACCESSO

Articolo 9 – Conduzione dei cani

1. All'interno del Parco i cani devono essere condotti al guinzaglio.

2. E' vietato condurre cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. Gli Agenti di Vigilanza di cui all'art. 37, possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal Parco del cane, ovvero ordinare ai detentori l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

3. E' vietato abbandonare cani nel Parco

Articolo 36 – Sanzioni

1. Ai sensi della Legge Regionale 30/11/1983 n. 86, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento d'Uso, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito specificate, secondo la

procedura sanzionatoria prevista dalla Legge 24/11/1981 n. 689 (Codice della Depenalizzazione):

A)- Art. 28 – violazioni che comportano danno ambientale con possibilità di ripristino. Sanzione pecuniaria compresa fra il doppio e il triplo del profitto (*utilità economica*) e comunque non inferiore a € 1.032,00. Non ammesso al Pagamento in Misura Ridotta (art. 16 legge n. 689/81). Sanzione accessoria: *ripristino integrale dei luoghi*.

B)- Art. 30, comma 1 – violazioni che comportano danno ambientale di minima entità. Sanzione pecuniaria compresa tra € 103,00 e € 516,00. Ammesso il Pagamento in Misura Ridotta di € 172,00 (art. 16 legge n. 689/81).

C)- Art. 30, comma 2 – violazioni con totale assenza di profitto. Sanzione pecuniaria compresa tra € 51,00 e € 516,00. Ammesso il Pagamento in Misura Ridotta di € 102,00 (art. 16 legge n. 689/81).